

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4809

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **CARDINALE**

Riduzione delle accise sui consumi di prodotti petroliferi
per il sostegno dell'economia nella Regione siciliana

Presentata il 21 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge di intende fornire un importante strumento finanziario al territorio siciliano. L'obiettivo è quello di una riduzione dei costi per l'acquisto dei prodotti petroliferi da parte dei cittadini residenti in Sicilia. La normativa prevista introduce misure di carattere generale per evitare che l'Europa opponga obiezioni in quanto possibile aiuto di Stato. Si tratta infatti di misure destinate ad aiutare un territorio che dal punto di vista energetico offre molto al Paese senza che in cambio riceva adeguate contropartite. Superare questo *gap* consentirebbe alla Sicilia di tornare ad essere competitiva, di poter attrarre investimenti e di investire parte delle risorse rivenienti per aiutare le produzioni maggiormente a rischio e per effettuare bonifiche.

La proposta di legge è costituita da quattro articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 prevede un'attenuazione del carico fiscale gravante sui prodotti petroliferi di cui potranno fruire, oltre che le imprese, anche i privati. Tale beneficio si giustifica con i maggiori costi sopportati dagli utenti in relazione agli svantaggi sul piano economico che derivano dall'insularità in una regione europea il cui tenore di vita risulta anormalmente basso e che soffre di gravi forme di disoccupazione. L'articolo 3 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre l'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana per contrastare l'elevato livello di disoccupazione e favorire il recupero del tenore di vita medio della popolazione rispetto alla media nazionale.

2. La presente legge si applica esclusivamente alle imposte relative ai prodotti petroliferi individuate ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la cui immissione in consumo avviene per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

ART. 2.

(Riduzione delle accise).

1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, comma 2, sono dovute per l'anno 2018 in misura pari al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

2. La quota percentuale da corrispondere ai sensi del comma 1 è incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2025.

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0061200